

Comunicato di avvio del servizio

Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale (RLST)

L'E.B.A.VE. (Ente Bilaterale per l'Agricoltura Veneziana) offre diversi servizi, indirizzati agli operai agricoli e florovivaisti ed alle aziende agricole datrici di lavoro; tra cui l'integrazione dei trattamenti assistenziali obbligatori in caso di malattia e infortunio e attività di welfare integrativo per i lavoratori agricoli, prestazioni per i datori di lavoro, e supporto in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Le prestazioni ed il regolamento delle stesse li potrete trovare nel sito dell'Ente (www.ebave.it).

Al fine di cogliere un'esigenza rilevata nel territorio della Provincia di Venezia di promuovere ed incentivare misure per migliorare la sicurezza nei luoghi di lavoro, E.B.A.VE., ai sensi degli scopi statutari, ha istituito attraverso la contrattazione collettiva provinciale il servizio del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale (RLST). Tale servizio permette alle aziende agricole della Provincia, con riferimento a tutte le aziende o unità produttive del territorio nelle quali non sia stato eletto o designato l'RLS, di ottemperare agli obblighi previsti dal D.lgs. 81/2008 ed alle norme previste dai Contratti Collettivi di Lavoro (nazionali e provinciali) per gli operai agricoli e florovivaisti.

Il servizio di messa a disposizione dell'RLST è gratuito e riservato alle aziende che versano i contributi nella Provincia di Venezia e risultano in regola con i contributi dovuti all'Ente Bilaterale.

Le attività del RLST seguono precise procedure definite dal Testo Unico sulla Sicurezza (D.Lgs.81/08 e s.m.) e dalla Contrattazione Collettiva nazionale e provinciale attuate attraverso il Comitato di Gestione di E.B.A.VE. composto dai rappresentanti delle Associazioni di Categoria datoriali (Confagricoltura Venezia - Cia Venezia - Coldiretti Venezia) e delle Associazioni Sindacali dei Lavoratori (FAI CISL - FLAI CGIL - UILA UIL).

Fatto salvo quanto stabilito in sede di contrattazione collettiva nazionale e/o provinciale, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza:

- a)** accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;
- b)** è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella azienda o unità produttiva;
- c)** è consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, alla attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente;

- d)** è consultato in merito all'organizzazione della formazione di cui all'articolo 37;
- e)** riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze ed alle miscele pericolose, alle macchine, agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali;
- f)** riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
- g)** riceve una formazione adeguata e, comunque, non inferiore a quella prevista dall'articolo 37;
- h)** promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori;
- i)** formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti, dalle quali è, di norma, sentito;
- l)** partecipa alla riunione periodica di cui all'articolo 35;
- m)** fa proposte in merito alla attività di prevenzione;
- n)** avverte il responsabile della azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività;
- o)** può adire alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti, ed i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.

Questa figura è di fondamentale importanza per la tutela dei lavoratori nei luoghi di lavoro e di conseguenza per la tutela delle aziende stesse. Il datore di lavoro si coordinerà direttamente con l'RLST istituito presso l'E.B.A.VE. nello svolgimento delle sue funzioni.

Il datore di lavoro comunica ai propri dipendenti il loro diritto di eleggere un RLS. Nel caso in cui non vi sia la disponibilità di un soggetto interno a svolgere tale compito, su indicazione dei lavoratori, il datore di lavoro chiede la disponibilità di un RLST all'Ente Bilaterale territoriale di riferimento (per la Provincia di Venezia E.B.A.VE.), L'Ente provvederà all'assegnazione del RLST.